

STATUTO



Allegato "G" al n. 62394/28664 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1)

E' costituita una società per azioni denominata

"IMPRESA PERCASSI S.P.A."

Art. 2)

2.1. La società ha sede in Bergamo.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, unità locali, agenzie o rappresentanze ovvero trasferire la sede nell'ambito del citato comune, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per il trasferimento della sede legale in comune diverso.

Art. 3)

3.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di beni immobili;

b) l'esercizio dell'attività edilizia in qualunque settore, l'assunzione, l'esecuzione di opere pubbliche e private, in appalto o in concessione, in Italia o all'Estero, sia per conto di terzi che in proprio; in particolare, la società, potrà svolgere tutte le attività riconducibili a tutte le categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; la fornitura, l'installazione, la manutenzione degli impianti tecnologici (idrico-sanitari, termici, di condizionamento, elettrici); la progettazione, la costruzione, la manutenzione e ristrutturazione di edifici civili e il restauro e la manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela; lavori relativi alla costruzione e manutenzione di strade, acquedotti, ponti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti ed oleodotti; lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori connessi al movimento di terra (scavi, sbancamenti, ecc.), opere edili connesse alla urbanizzazione primaria e secondaria.

3.2. Tali attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

3.3. La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi, anche non soci e anche a titolo gratuito.

3.4. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e

nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

3.5. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli iscritti in Albi Professionali, nonché le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 e quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2.1.1991 n. 1, come modificato dal Decreto Legislativo n. 58/1998.

Art. 4)

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

CAPITALE - AZIONI

Art. 5) Capitale Sociale

5.1. Il capitale della società è di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) diviso in numero 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) azioni, di cui:

- (i) n. 6.000.000 azioni ordinarie;
- (ii) n. 1.500.000 azioni di categoria B (le "**Azioni B**"), tutte prive di valore nominale espresso.

5.2. Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale anche beni in natura e crediti.

Art. 6) Azioni

6.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, tutte le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti e doveri. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI

Art. 7) Definizioni

7.1. Nel presente statuto:

(i) con il termine "concorrente" si intende un soggetto che svolga, direttamente o indirettamente, le attività di cui all'articolo Art. 3) del presente statuto;

(ii) con il termine "controllo" e le sue derivazioni si intende il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.;

(iii) con il termine "gravame" o "vincolo" si intende qualunque diritto di opzione, sottoscrizione, acquisto, conversione, scambio, compensazione, vendita, gravame, pegno, privilegio, ipoteca, onere, usufrutto, servitù, qualunque altro diritto reale di garanzia e/o di godimento, sequestro, pignoramento, provvedimento di esproprio e/o occupazione, limitazione, restrizione, vincolo o diritto di, o a favore di, un qualunque Soggetto, o qualsiasi altro simile vincolo, gravame o altro diritto, di qualsiasi natura, in qualsiasi modo costituito, o altro impegno a costituire anche uno soltanto dei predetti diritti a beneficio di qualsiasi soggetto.

(iv) con il termine "socio ultimo" si intende Roberto Mangiavacchi, nato a Milano il 21 giugno 1960, c.f. MNG RRT 60H21 F205R;

(v) con il termine "trasferimento" o "trasferire" deve intendersi ogni ipotesi in cui la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione, il possesso o il godimento di qualsiasi partecipazione o diritto derivante da o su tale partecipazione sia trasferito, in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, sia volontariamente che per effetto di vendita forzata, a titolo oneroso o gratuito, per successione particolare o universale, a qualunque titolo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni trasferimento a titolo di vendita, vendita forzata, espropriazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento, riporto, contratto di acquisto a termine, swap, prestito, donazione, fusione, scissione, scioglimento, conferimento, cessione o affitto di azienda o di un ramo di essa, vendita in blocco, *cessio bonorum*, costituzione o trasferimento di gravami e/o diritti reali di godimento (quale l'usufrutto), distribuzione di utili in natura o altra operazione o serie di operazioni che abbia l'effetto di trasferire o far acquisire, in qualsiasi misura, anche se transitoriamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione, il possesso o il godimento di qualsiasi partecipazione (ivi inclusi la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento) o diritto derivante da o su tale partecipazione.

Art. 8) Divieto di trasferimento

8.1. Salvo quanto previsto dal successivo 8.3, le azioni ordinarie e le Azioni B non possono essere trasferite fino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dall'adozione del presente statuto (il "**Divieto di Trasferimento**").

8.2. A decorrere dalla scadenza del Divieto di Trasferimento, le azioni ordinarie e le Azioni B sono trasferibili liberamente per atto tra vivi e per causa di morte nel rispetto di quanto previsto nel presente Art. 8) e nei successivi Art. 9) (Diritto di Prelazione), Art. 10) (Diritto di Trascinamento) e Art. 11) (Diritto di Co-vendita). Ogni trasferimento di titoli e/o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai citati articoli è nullo ed inefficace tanto per la società quanto per i suoi soci.

8.3. Il Divieto di Trasferimento, il Diritto di Prelazione, il Diritto di Co-vendita e il Diritto di Trascinamento non troveranno applicazione nel caso dei seguenti trasferimenti di azioni ordinarie o Azioni B che dovranno ritenersi comunque consentiti (i "**Trasferimenti Consentiti**"):

(i) un trasferimento di azioni da parte di ciascun socio a una società direttamente controllata, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., dal medesimo socio (il "**Trasferitario Consentito**") a condizione che (i) sia fornita alla società preventiva comunicazione scritta del trasferimento; (ii) il Trasferitario Consentito subentri nei diritti e negli obblighi del relativo avente causa e fermo restando in ogni caso che, ove venga meno il rapporto di controllo tra il socio

trasferente e il Trasferitario Consentito, le azioni trasferite, ove di categoria diversa dalle azioni ordinarie, si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie prive di diritti speciali in ragione di un rapporto di conversione 1:1;

(ii) i trasferimenti effettuati nel contesto di un eventuale processo di quotazione delle azioni della società;

(iii) i trasferimenti di azioni ordinarie fino a concorrenza di una partecipazione complessiva del 50% del capitale sociale della società più una azione;

(iv) i trasferimenti che siano approvati dall'assemblea ordinaria dei soci con una maggioranza dell'81% del capitale sociale;

(v) i trasferimenti di Azioni B esclusivamente a titolo di successione universale,

fermo restando che il socio le cui azioni siano oggetto di un Trasferimento Consentito dovrà darne comunicazione agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti all'esecuzione del Trasferimento Consentito, fornendo tutta la documentazione necessaria o comunque ritenuta opportuna da parte dei soci o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9) Diritto di Prelazione

9.1. Qualora alla scadenza del Divieto di Trasferimento un socio titolare di Azioni B (o di azioni ordinarie derivanti dalla conversione di Azioni B) intenda trasferire a terzi (il "**Potenziale Acquirente**"), in tutto od in parte, le proprie Azioni B (e/o le proprie azioni ordinarie derivanti dalla conversione di Azioni B) e/o i diritti d'opzione su di esse spettantigli in caso di aumento del capitale sociale (la "**Partecipazione Oggetto di Prelazione**"), il socio trasferente dovrà previamente offrire in prelazione la Partecipazione Oggetto di Prelazione ai soci titolari di azioni ordinarie, i quali avranno un diritto incondizionato ed irrevocabile di prelazione in relazione a qualsiasi trasferimento della Partecipazione Oggetto di Prelazione, ai medesimi termini e condizioni previsti per il trasferimento al Potenziale Acquirente (il "**Diritto di Prelazione**"). Ai fini dell'esercizio del Diritto di Prelazione:

(i) il socio trasferente invierà ai soci ordinari e al Presidente del Consiglio di Amministrazione - entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione dell'offerta da parte del Potenziale Acquirente in buona fede, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata, contenente i termini e le condizioni proposte, con l'indicazione del nome, nazionalità, sede o residenza e altri dati identificativi del Potenziale Acquirente (e, nel caso in cui questi sia un persona giuridica, del/i soggetto/i che, anche indirettamente e/o congiuntamente, controlli/ino il Potenziale Acquirente), dell'entità della Partecipazione Ogget-

to di Prelazione e della percentuale di capitale della società dalla stessa rappresentata, del prezzo in denaro proposto dal Potenziale Acquirente per la Partecipazione Oggetto di Prelazione, della data proposta per il Trasferimento, dei termini di pagamento e delle altre eventuali condizioni del proposto Trasferimento (la "**Notifica di Trasferimento**"); e (ii) i soci ordinari potranno esercitare il Diritto di Prelazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Notifica di Trasferimento mediante invio, al socio trasferente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata (la "**Notifica di Esercizio**") in cui dichiarino il proprio interesse a esercitare il Diritto di Prelazione anche a favore di un terzo.

9.2. Il perfezionamento del trasferimento dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Notifica di Esercizio. Alla data di perfezionamento del trasferimento: (i) il socio trasferente dovrà trasferire ai soci ordinari che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione (o ai terzi da questi designati) la piena e legittima proprietà e disponibilità della Partecipazione Oggetto di Prelazione, libera da qualsiasi vincolo o gravame, tramite consegna, ai soci ordinari che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, dei certificati azionari (e, se del caso, degli altri titoli rappresentativi della Partecipazione Oggetto di Prelazione) debitamente girati a favore degli stessi; (ii) i soci coinvolti nel trasferimento dovranno sottoscrivere, consegnare, girare e accettare ogni contratto, accordo, certificato, strumento, atto e documento e dovranno porre in essere tutte le azioni necessarie od opportune al fine di effettuare il trasferimento secondo quanto previsto dal presente articolo; (iii) i soci ordinari che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione dovranno corrispondere al socio trasferente il corrispettivo della Partecipazione Oggetto di Prelazione da essa acquistata mediante bonifico bancario presso il conto corrente che dovrà essere a tal fine indicato dal socio trasferente almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima della data del perfezionamento del trasferimento.

9.3. Nel caso in cui la Notifica di Esercizio non venga inviata entro il termine indicato nel precedente articolo 9.1(ii), il socio trasferente sarà libero di trasferire la Partecipazione Oggetto di Prelazione al Potenziale Acquirente entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla scadenza di detto termine. Decorso tale termine senza che il socio trasferente abbia perfezionato il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Prelazione al Potenziale Acquirente, il Diritto di Prelazione sarà nuovamente applicabile a qualsiasi successivo trasferimento, alle condizioni previste dal presente articolo, e pertanto il socio trasferente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo,

anche qualora intendesse trasferire la propria partecipazione in favore del medesimo soggetto e agli stessi termini e condizioni già comunicati ai soci ordinari che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione.

Art. 10) Diritto di Trascinamento

10.1. Ove alla scadenza del Divieto di Trasferimento i soci ordinari intendessero trasferire (fatti salvi i Trasferimenti Consentiti) a un Potenziale Acquirente un numero di azioni ordinarie rappresentativo di più del 50% del capitale sociale della Società più una azione (la "**Partecipazione di Maggioranza**"), tali soci ordinari dovranno darne pronta comunicazione per iscritto ai soci titolari di Azioni B mediante PEC o lettera raccomandata A/R (la "**Comunicazione di Trasferimento**") e avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di richiedere ai soci titolari di Azioni B di trasferire al Potenziale Acquirente - e i soci titolari di Azioni B avranno l'obbligo di trasferire al Potenziale Acquirente - contestualmente al trasferimento della Partecipazione di Maggioranza, tutte le Azioni B dagli stessi detenute nella Società (la "**Partecipazione Oggetto di Trascinamento**"), ai medesimi termini e condizioni, anche economici, pattuiti tra i soci ordinari e il Potenziale Acquirente (il "**Diritto di Trascinamento**").

10.2. Ove i soci ordinari intendessero esercitare il Diritto di Trascinamento, gli stessi dovranno indicare nella Comunicazione di Trasferimento, oltre alla volontà di procedere con il Trasferimento della Partecipazione di Maggioranza:

(i) i dettagli dell'operazione di trasferimento della Partecipazione di Maggioranza (ivi inclusi la data del *closing* e tutti gli altri termini e le condizioni principali ai quali i soci ordinari intendono trasferire al Potenziale Acquirente la Partecipazione di Maggioranza)

(ii) i riferimenti del Potenziale Acquirente.

10.3. In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, i soci titolari di Azioni B (a) saranno obbligati a cedere al Potenziale Acquirente tutte le proprie Azioni B ai medesimi termini e condizioni dei soci ordinari previste dall'offerta del Potenziale Acquirente applicati *pro quota* (e cioè in proporzione alle Azioni B trasferite al Potenziale Acquirente), a un prezzo per azione in denaro pari al prezzo per azione che il Potenziale Acquirente corrisponderà ai soci ordinari per la Partecipazione di Maggioranza e fermo restando che il corrispettivo per le Azioni B trasferite dai soci titolari di Azioni B non potrà essere inferiore al più alto tra il valore di patrimonio netto della società riferito al semestre precedente (30 giugno, 31 dicembre) alla data della Comunicazione di Trascinamento e il valore di liquidazione calcolato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.; (b) dovranno sottoscrivere contratti, accordi, atti e documenti e assumere impegni uguali e in proporzione alla Partecipazione Oggetto di Trasferimento.

10.4. Nel caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, l'atto che dispone il trasferimento della Partecipazione di Maggioranza e della Partecipazione Oggetto di Trasferimento, dovrà essere perfezionato il giorno, all'ora e nel luogo che i soci ordinari avranno comunicato ai soci titolari di Azioni B nella Comunicazione di Trasferimento, contestualmente al trasferimento della Partecipazione di Maggioranza al Potenziale Acquirente.

10.5. Alla data del perfezionamento del trasferimento della Partecipazione di Maggioranza e della Partecipazione Oggetto di Trascinamento, i soci titolari di Azioni B: (a) dovranno trasferire al Potenziale Acquirente la piena e legittima proprietà e disponibilità della Partecipazione Oggetto di Trascinamento, libera da qualsiasi vincolo o gravame; (b) limitatamente ai soci titolari di Azioni B, dovranno procurare le dimissioni del consigliere della società nominato su propria indicazione; (c) dovranno sottoscrivere, consegnare, girare e accettare ogni contratto, accordo, certificato, strumento, atto e documento e dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie od opportune al fine di effettuare il trasferimento secondo quanto previsto dal presente articolo. Fatti salvi gli eventuali aggiustamenti del prezzo ai sensi del contratto con i soci ordinari, il Potenziale Acquirente dovrà corrispondere ai soci titolari di Azioni B il prezzo di acquisto della Partecipazione Oggetto di Trascinamento da esso acquistata in un'unica soluzione alla data del *closing* mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili presso il conto che dovrà essere a tal fine indicato dai soci titolari di Azioni B almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima della data del *closing*.

10.6. Qualora il Diritto di Trascinamento sia stato esercitato in conformità al presente articolo, il Diritto di Prelazione non potrà essere esercitato in relazione alla transazione per la quale sia stato esercitato il Diritto di Trascinamento e soltanto a condizione che tale transazione venga completata ai sensi del presente articolo.

Art. 11) Diritto di Co-vendita

11.1. Ove alla scadenza del Divieto di Trasferimento i soci ordinari intendessero trasferire (fatti salvi i Trasferimenti Consentiti) a un Potenziale Acquirente in buona fede la Partecipazione di Maggioranza (come definita al precedente articolo 10.1) senza aver esercitato il Diritto di Trascinamento, i soci titolari di Azioni B avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di richiedere ai soci ordinari di trasferire al Potenziale Acquirente - e i soci ordinari avranno l'obbligo di far sì che il Potenziale Acquirente acquisti dai soci titolari di Azioni B, contestualmente al Trasferimento delle azioni ordinarie trasferite dai soci ordinari - tutte le (e non parte delle) Azioni B detenute dai titolari di Azioni B nella Società (la "**Partecipazione Oggetto di Co-vendita**"), ai medesi-

mi termini e condizioni, anche economici, pattuiti tra i soci ordinari e il Potenziale Acquirente (il "Diritto di Co-vendita").

11.2. Ai fini dell'esercizio del Diritto di Co-vendita, i soci titolari di Azioni B dovranno inviare una comunicazione ai soci ordinari e al Presidente del Consiglio di Amministrazione - a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R e indicando la volontà di esercitare il Diritto di Co-vendita con riferimento alla Partecipazione Oggetto di Co-vendita - nel termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi a partire dalla data della Comunicazione di Trasferimento; in difetto di tale comunicazione, il Diritto di Co-vendita si intenderà definitivamente e irrevocabilmente rinunciato da parte di tutti i soci titolari di Azioni B.

11.3. Ove il Potenziale Acquirente non intenda acquisire anche la Partecipazione Oggetto di Co-vendita, i soci ordinari dovranno, alternativamente e a propria autonoma e insindacabile scelta: (a) ridurre il numero di azioni ordinarie da trasferire al Potenziale Acquirente, riducendosi così proporzionalmente anche il numero di Azioni B che dovranno essere trasferite dai soci titolari di Azioni B, oppure (b) decidere di non perfezionare il trasferimento.

11.4. Al Diritto di Co-vendita si applicheranno *mutatis mutandis* le previsioni di cui ai precedenti Articoli 10.3, 10.4 e 10.5.

11.5. Qualora il Diritto di Co-vendita non sia regolarmente esercitato dai soci titolari di Azioni B nel termine previsto dal precedente Articolo 11.2, gli azionisti ordinari saranno liberi di trasferire la Partecipazione di Maggioranza al Potenziale Acquirente a un corrispettivo non inferiore a quello indicato nella Comunicazione di Trasferimento ed entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 11.2. Ove il trasferimento al Potenziale Acquirente non venga perfezionato entro detto termine di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi, i soci ordinari dovranno nuovamente iniziare la procedura di cui all'Art. 10).

Art. 12) Conversione delle Azioni B

12.1. Nel caso in cui, ai sensi del presente Statuto, si verifichi:

(i) un trasferimento di Azioni B in favore di uno o più soci titolari di Azioni B, le Azioni B così trasferite rimarranno Azioni B senza che operi alcuna conversione;

(ii) un trasferimento di Azioni B in favore di un soggetto diverso da un socio titolare di Azioni B (ivi incluso un socio ordinario), le Azioni B così Trasferite si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di un rapporto di conversione 1:1;

(iii) un trasferimento, diretto o indiretto, di azioni o di diritti di sottoscrizione su azioni da parte del socio ultimo in favore di un concorrente o un trasferimento ad esito del

quale tale socio ultimo cessi di detenere il controllo, direttamente o indirettamente, sui titolari di Azioni B ("**Trasferimento Rilevante**"), tutte le Azioni B in circolazione si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di un rapporto di conversione di 1:1; a tal fine ciascun socio titolare di Azioni B dovrà informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione nel caso in cui si verifichi un Trasferimento Rilevante.

12.2. In qualunque caso di conversione delle Azioni B previsto nel presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle azioni trasferite ed emissione delle azioni ordinarie o delle azioni della relativa categoria; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune ai sensi di legge o di regolamento.

ASSEMBLEA

Convocazione - luogo - modalità

Art. 13)

13.1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

13.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo o in altro luogo, purché in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.

13.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

13.4. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

13.5. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

13.6. Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

(a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel

libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

(b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

(c) messaggio fax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dell'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso.

Art. 14) Assemblea totalitaria

14.1. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

14.2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15) Convocazione su richiesta dei soci

15.1. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Art. 16) Intervento all'assemblea

16.1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli che legittimano l'intervento in assemblea sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

16.3. Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

16.4. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

16.5. L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

(a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

16.6. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 c.c..

Art. 17) Presidenza

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore delegato.

17.2. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti. Nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

17.3. Al Presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

17.5. Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Art. 18) Competenze dell'assemblea

18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

18.2. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attri-

buita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 19) Assemblea: maggioranze

19.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

19.2. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

19.3. Per le deliberazioni inerenti:

(i) aumenti di capitale sociale (anche a servizio dell'emissione di strumenti partecipativi e/o obbligazioni convertibili) che non siano effettuato a *fair market value*, ad eccezione degli aumenti di capitale ai fini degli articoli 2446 o 2447 c.c. o comunque richiesti per rispettare gli obblighi ed impegni previsti dai finanziamenti in essere, nella misura strettamente necessaria per consentire il rispetto di tali obblighi e impegni;

(ii) modifiche agli articoli 9, 11, 20.3, 22.2 e 33.

è richiesto, oltre alla maggioranza di cui all'art. 19.2 del presente statuto, il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Azioni B in circolazione.

19.4. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

19.5. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

19.6. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

19.7. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

19.8. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 20) Consiglio di amministrazione

20.1. La società è amministrata da un consiglio di ammini-

strazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

20.2. Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

20.3. Fintantochè risulteranno in circolazione le Azioni B, l'assemblea elegge gli amministratori come segue: fino a n. 4 (quattro) amministratori (tra cui il Presidente) sono nominati su designazione dei soci ordinari; (ii) n. 1 (uno) amministratore è nominato su designazione dei soci titolari di Azioni B.

20.4. Se nel corso dell'esercizio un membro del consiglio di amministrazione cessa dalla carica per qualunque motivo (i) il consiglio di amministrazione dovrà riunirsi senza ritardo per la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., di un nuovo amministratore da individuarsi in conformità al precedente articolo 20.3 e (ii) l'assemblea dei soci si riunirà per la relativa conferma della predetta nomina.

20.5. Se nel corso dell'esercizio almeno 2 membri del consiglio di amministrazione cessino dalla carica, per qualsiasi motivo, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, entro quindici giorni, per iniziativa di uno o più amministratori o di un sindaco, deve essere sottoposta alla decisione dei soci la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione; nel frattempo il Consiglio di Amministrazione può compiere, in regime di *prorogatio*, solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

20.6. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

20.7. Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina. Il compenso ad essi spettante si intende comprensivo del valore di tale divieto.

Art. 21) Riunioni del Consiglio di amministrazione

21.1. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

21.2. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicu-

rare la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

21.3. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia intervenuta la totalità dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione.

21.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

21.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

21.6. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 22) Consiglio di Amministrazione: maggioranze

22.1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

22.2. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti salvo per le deliberazioni relative a:

(i) assunzione di indebitamento superiore a Euro 25.000.000,00 in relazione a operazioni di acquisizione di partecipazioni in società aventi valore eccedente Euro 40.000.000,00 su base unitaria;

(ii) proposte da sottoporre ad approvazione da parte dell'assemblea con riferimento alle materie di cui al precedente articolo 19.3,

per le quali sarà necessario, oltre alla maggioranza assoluta dei presenti, il voto favorevole dell'amministratore nominato dai soci titolari di Azioni B.

22.3. Nel caso di consiglio di amministrazione composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

22.4. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art. 23) Poteri di gestione

23.1. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

23.2. Al consiglio di amministrazione spettano in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nel caso previsto dall'art. 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi

secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

23.3. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

23.4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi.

23.5. L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

23.6. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

23.7. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, tutti i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre all'assemblea la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Art. 24) Comitato esecutivo

24.1. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte oltre ai consiglieri nominati anche il presidente.

24.2. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 25) Rappresentanza della società

25.1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

25.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

25.3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

25.4. Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

25.5. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in te-

ma di procura.

Art. 26) Compensi degli amministratori

26.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

26.2. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 c.c..

26.3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

26.4. I soci possono altresì assegnare ai componenti dell'organo amministrativo un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio.

26.5. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 27) Collegio sindacale

27.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

27.2. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti.

27.3. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

27.4. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

27.5. Il collegio sindacale è funzionante ai sensi di legge.

27.6. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 16.5.

Art. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

28.1. La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

28.2. Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 29) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

29.1. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio. L'Assemblea straordinaria potrà deliberare l'emissione di strumenti finanziari portanti il diritto a sottoscrivere azioni della società e stabilirne la disciplina specifica.

Art. 30) BILANCIO ED UTILI

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni

anno.

30.2. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

30.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

30.4. Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis c.c..

Art. 31) Versamenti e finanziamenti soci

31.1. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

31.2. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 32) RECESSO

32.1. Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nei soli casi di legge.

32.2. Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della società ed in caso di introduzione o rimozione o modifica di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni.

32.3. Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quarter c.c..

32.4. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

32.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

32.6. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

32.7. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

32.8. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita

ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

32.9. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

32.10. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

32.11. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Art. 33) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

33.2. La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

33.3. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

33.4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 34) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

34.1. Qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e/o aventi causa e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle non compromettibili per Legge, dovrà essere risolta da un unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centoottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale, con obbligo del contraddittorio tra tutte le parti in causa.

34.2. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

34.3. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

34.4. Per quanto non espressamente previsto nel presente sta-

tuto, si applicano le disposizioni di Legge in materia di società per azioni.

Art. 35) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

35.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis comma secondo c.c..

Art. 36) DOMICILIO

36.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Firmato: Percassi Francesco

Firmato: Mangiavacchi Roberto

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)